Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 27 febbraio 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1956 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Mazzotti Bruno fu Luigi.

Il Pretore del Mandamento di Brescia,
preso atto della eccezione sollevata dalla difesa relativamente alla legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 174 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, perchè in contrasto con l'art. 13 della Costituzione il quale dispone che la libertà personale è inviolabile, e che vieta ogni forma di restrizione della libertà medesima se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria;

che in materia diversi e contrastanti sono stati i giudicati formatisi e che pertanto vertendosi in materia quanto mai controversa non può qualificarsi come manifestamente infondata l'eccezione proposta dalla difesa;

ritenuto che l'avvenuta creazione della Corte Costituzionale permette la soluzione del problema sulla legittimità costituzionale dell'art. 174 della legge di pubblica sicurezza, importando ad un superiore interesse di giustizia sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, testè entrata in funzione, un definitivo giudizio circa la legittimità costituzionale o meno della norma in oggetto;

che può senza dubbio opinarsi che norma propriamente programmatica relativamente all'art. 13 della Costituzione, è solo la norma dell'ultimo comma per cui la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva;

Tutto ciò premesso, in ottemperanza all'art. 1 *della legge* 9 *febbraio* 1948, *n.* 1, *che dispone che la questione sulla legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta manifestamente infondata sia rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione ed all'art.* 23 *della legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87, *sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per i provvedimenti di sua competenza.*

Brescia, addì 10 gennaio 1956

Il pretore: MORSILLO

(719)

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1956 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Pacelli Corrado fu Salvatore.

IL PRETORE

Letti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuto che il giudizio non può essere definito senza la preventiva risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato;
Rilevato che l'art. 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza appare in contrasto col disposto dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica sì che la richiesta della difesa si appalesa fondata;

Ordina

la sospensione del procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

23 gennaio 1946

Il pretore: dott. G. PERTICONE

(720)

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1956 dal Tribunale di Rossano nel procedimento penale a carico di Gismondi Florinda e Santoro Barbara.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sollevata dai difensori di Gismondi Florinda e di Santoro Barbara, imputate di contravvenzione alla menzionata disposizione;
Sentito il P. M.;

Osserva

che, tenuto conto dello spirito e della lettera della norma contenuta nell'art. 21 della Carta Costituzionale e dalla finalità cui tende l'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, fatta palese anche dalla dizione dell'articolo stesso, la sollevata questione di legittimità non appare manifestamente infondata;
che, pertanto, la decisione della medesima va rimessa alla Corte Costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Rimette

la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alla Corte Costituzionale per la sua decisione, previo stralcio degli atti relativi alla imputazione addebitata alle prevenute Gismondi Florinda e Santoro Barbara.

Ordina

procedersi oltre nel dibattimento nei confronti degli altri imputati.

Rossano, addì 27 gennaio 1956

Il presidente: S. FANILE

(721)

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1956 dal pretore di Brunico nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Flöss Paolo fu Giuseppe.

IL PRETORE

Letto il ricorso, che precede;

Visti gli atti allegati;

Visto l'art. 25 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, e modificazioni successive;

Visto gli articoli 108 e 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 5, 11 e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Ritenuto che:

il ricorso non è accoglibile per la incostituzionalità della disposizione di legge invocata.

L'art. 25 della citata legge provinciale, infatti, dà facoltà all'assuntore di un maso chiuso di adire il pretore per la determinazione, previa una stima peritale, del reddito presunto, dal quale ricavare il valore del maso stesso. Essa cioè attribuisce ad un giudice dello Stato una funzione che nessuna legge dello Stato prevede, in contrasto con il citato art. 108 della Costituzione che statuisce testualmente: « Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge ». Ove per legge va intesa unicamente quella dello Stato, dal momento che nè l'art. 117 della Costituzione, nè lo Statuto regionale attribuiscono una potestà analoga alla Regione ed alla Provincia. Quest'ultima quindi, legiferando in materia di maso chiuso, come le era legittimamente consentito, ha ecceduto i limiti posti alla sua potestà dagli articoli 4, 5, 11 e 12 del predetto Statuto e quindi ha viziato, per tale parte eccedente, l'atto legislativo di incostituzionalità. D'altra parte la determinazione del criterio di valutazione del maso chiuso va inserita nel normale procedimento di divisione ereditaria, affidato alla competenza del giudice ordinario a seconda del valore della massa attiva da dividere a norma dell'art. 12 del C.P.C.

L'art. 25 della citata legge provinciale pertanto, in relazione anche all'art. 23, sempre in violazione dell'art. 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale, avrebbe inteso modificare anche tale norma processuale, attribuendo al pretore una particolare competenza funzionale esclusiva, la quale esaurirebbe l'intera divisione, se nell'asse ereditario fosse caduto solo uno o più masi chiusi, e riguarderebbe una pregiudiziale inderogabile, a norma dell'art. 295 del C.P.C., ove nell'asse ereditario fossero compresi anche altri beni.

Non è chi non veda come ciò comporti una patente disarmonia con i principi dell'ordinamento giuridico processuale dello Stato e come anche per tale verso la norma in esame risulti incostituzionale.

Senza dire delle innovazioni introdotte alle forme del procedimento di divisione, che dovrebbe svolgersi secondo le norme del capo VI del titolo II del libro IV del C.P.C. e non secondo il rito ordinario previsto dal titolo V dello stesso libro.

Nè vale dire che ciò è conseguenza necessaria della potestà legislativa della Provincia, la quale, disciplinando un istituto di diritto sostanziale, deve necessariamente apprestare i mezzi per la sua pratica attuazione.

Che tali mezzi non mancavano certo nell'ordinamento giuridico statuale, il quale, in via generale, prevede la tutela giurisdizionale di tutti i diritti soggettivi ed interessi legittimi. In particolare il maso chiuso ben poteva trovare tale tutela nell'ordinario procedimento per lo scioglimento delle comunioni, senza modificarne nè i limiti di cognizione nè il rito.

Tale succinta motivazione, pur se l'argomento merita una ben più ampia ed approfondita trattazione in sede teorica, è sufficiente a far ritenere la inapplicabilità dell'art. 25 della citata legge provinciale per la sua manifesta incostituzionalità.

Altra cosa peraltro è l'aver indicato nel certificato di eredità la persona avente diritto all'assunzione del maso.

Tale indicazione è stata fatta in base ad altra norma della stessa legge provinciale, mentre l'art. 25 si riferisce solo alle modalità di valutazione del maso da dividere. La legittimità della prima norma non implica necessariamente quella della seconda ed in ogni caso non forma oggetto del presente esame, che va rimesso alla Corte Costituzionale, previa sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale mandando al cancelliere di notificare la presente ordinanza al ricorrente, ai Presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano.

Brunico, addì 25 gennaio 1956

Il pretore: IMPERATRICE

(722)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1956.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto della Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione dell'industria italiana;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1956, è composto come segue:

Principe dott. Errico, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cioli dott. Lionello, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Pugliese dott. Michele, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nervi avv. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

(747)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1956.
Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) per il quadriennio 1956-1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1937, numero 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510, riguardante la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1954, registro n. 25, foglio n. 1, col quale il generale di Corpo d'armata Norcen Antonio venne nominato presidente

dell'Istituto con decorrenza dalla data del decreto stesso, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, dello statuto;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 6, foglio n. 98, col quale vennero sostituiti alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il periodo 15 marzo-31 agosto 1955, con riserva di procedere successivamente alla nomina dei due componenti che, a norma dell'art. 4 del menzionato regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, modificato dall'art. 1 della citata legge 3 marzo 1951, n. 189, debbono essere designati dal Ministro per l'interno su proposta dell'Associazione dei comuni più rappresentativa a carattere nazionale;

Visto il decreto interministeriale 21 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1955, registro n. 11, foglio n. 220, col quale, a scioglimento della prefata riserva, vennero nominati i due componenti suddetti;

Ritenuta la necessità di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il quadriennio 1956-59;

Viste le designazioni fatte dai competenti Ministri e dagli Istituti partecipanti al capitale dell'I.N.G.I.C. ai sensi della ripetuta legge 3 marzo 1951, n. 189;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) è composto come segue:

Presidente:

Generale di Corpo d'armata Norcen Antonio.

Membri:

Lami Starnuti avv. Edgardo e Bernardi avv. Guido, designati dal Ministro per le finanze;

Di Roberto avv. Antonio e Zanframundo dott. Giovanni Battista, designati dal Ministro per l'interno;

Bonanni dott. Leonida e Carone rag. Cesare, designati dal Ministro per il tesoro;

Campanile dott. Vittorio, designato dal Banco di Napoli;

Altieri rag. Ignazio, designato dal Banco di Sicilia;

Del Vecchio dott. Corrado, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Beretta rag. Ferdinando, designato dall'Istituto San Paolo di Torino;

Quintieri on. avv. Adolfo e Grisolia on. avv. Domenico, designati dal Ministro per l'interno su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Crivelli Giuseppe e Bondi Mario, designati dal Ministro per le finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale dell'I.N.G.I.C.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 1. — BENNATI

(758)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1956.

Nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) per il triennio 1956-1958.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 14 giugno 1949, col quale fu provveduto alla costituzione di detto Collegio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio stesso per il triennio 1956-1958;

Viste le designazioni dei Ministri per il tesoro e per l'interno, e quelle degli Istituti partecipanti alla formazione del capitale dell'I.N.G.I.C.;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) per gli anni 1956, 1957 e 1958 sono chiamati:

Casorati dott. Pier Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Grasso rag. Francesco, direttore capo di ragioneria di 1ª classe (Ministero del tesoro);

Aulenta rag. Vito, ragioniere capo (Ministero dell'interno);

Landi dott. Achille, capo sezione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

Voltaggio rag. Antonio, direttore generale del Banco di Sicilia.

La presidenza del Collegio è assegnata al dott. Pier Renato Casorati, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 2. — BENNATI

(759)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1956.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Bologna per l'istituzione e la gestione di nuovi Magazzini generali succursali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685, sulla istituzione ed il funzionamento di Magazzini generali succursali;

Visti i decreti Ministeriali 18 febbraio 1950 e 27 febbraio 1951, che autorizzano il Consorzio agrario provinciale di Bologna all'esercizio di Magazzini generali in Bologna e provincia;

Vista la domanda presentata dal predetto Consorzio per ottenere di poter estendere il regime di Magazzini generali ad altre succursali, site anche esse in provincia di Bologna, oltre ad ampliare alcune di quelle già esistenti;

Vista la delibera di Giunta n. 22 adottata il 20 gennaio 1956 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, che esprime al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Bologna è autorizzato ad ampliare i Magazzini generali succursali da esso gestiti in Bazzano, Medicina e San Pietro in Casale e ad aprire nuovi Magazzini generali succursali in Baricella, via comunale Savena Vecchia; Budrio, via provinciale Zenzalino; Castelmaggiore, via provinciale di Galliera; San Giovanni in Persiceto, frazione San Matteo di Decima; Galliera, via provinciale di Galliera; Granarolo, via San Donato; Loiano, località Pellegrino; Molinella, via di Circonvallazione; San Giovanni in Persiceto, via provinciale di Bologna, n. 15/A.

Art. 2.

Nelle succursali di cui agli ampliamenti e nuove istituzioni, come sopra autorizzati, potranno depositarsi merci varie in genere, nazionali e nazionalizzate; la succursale di San Giovanni in Persiceto, in particolare, sarà adibita al deposito e alla stagionatura dei formaggi.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui agli articoli precedenti s'intende data a condizione che pel deposito e la conservazione vengano, alle succursali di nuova istituzione, applicate le medesime condizioni regolamentari e tariffarie già in vigore per il Magazzino generale principale di Bologna, via Ranzani n. 4, nella cui contabilità generale dovrà rientrare la gestione delle succursali anzidette.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e di proporre a suo tempo, in base ai risultati di gestione delle nuove succursali, l'integrazione della cauzione dovuta dal Consorzio agrario provinciale di Bologna a termini del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(746)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1956.

Costituzione per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958 del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stato istituito, in Foggia, l'Ente autonomo « Fiera di Foggia » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 225, che approva il vigente statuto dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire, ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto suddetto, il Collegio dei revisori dei conti, per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958, è costituito dai seguenti membri:

Gentile rag. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Mariotti dott Fausto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

il ragioniere capo dell'Intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 14 febbraio 1956

Il Ministro: CORTESE

(723)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 28 gennaio 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca emanato in data 23 marzo 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Luigi Marchi;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 11 luglio 1955 per l'approvazione dell'*Alto Commissariato* per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Lucca;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'11 novembre 1955, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca n. 32 del 12 novembre 1955, con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	354.270,95
Creditori	»	265.405,07
Immobilizzi	»	310.330,40
	L.	930.006,42
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	295.955 —
	L.	1.225.961,42

Passivo liquidato

Creditori	L.	356.238,32
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale	»	236.019,15
b) altri oneri	»	633.703,95
	L.	1.225.961,42

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Lucca è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Lucca deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Lucca saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 28 gennaio 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 24 giugno 1955, n. 37652/3354, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Di Lillo Donato fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in San Martino in Pensilis, estesa mq. 480, riportata nel catasto terreni alla particella *n.* 70 parte del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 107/*d*.

(728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	625,75
1 Fr. Sv lib.	145,81
1 Kr Dan.	90,755
1 Kr. Norv.	87,71
1 Kr. Sv.	120,747
1 Fol.	165,09
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,575
1 Fr. Sv. acc.	143,40
1 Lst.	1755,687
1 Marco ger.	149,73

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Petejan Giovanni, intesa ad ottenere la restituzione del cognome del proprio figlio minore nella forma originaria e precisamente da Peteani a Petejan, analogamente a quanto disposto nei di lui confronti con decreto prefettizio n. 2729-I, del 22 febbraio 1952;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministerale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del minore Peteani Casimiro di Giovanni e della Vizintin Maria, nato a Savogna d'Isonzo il 19 gennaio 1952 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Petejan.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato a Petejan Giovanni ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 febbraio 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(666)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1956 con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte per esame del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 4, 5, 7 e 8 maggio 1956 ed inizio alle ore 8,30 nel Palazzo degli esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 febbraio 1956

L'Avvocato generale: SCOCA

(772)

PREFETTURA DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 3579, in data 30 dicembre 1954, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la terna dei sanitari di cui all'art. 50 del citato regolamento;

Vista la terna delle ostetriche condotte di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1954 è costituita come segue:

Presidente:
Casales dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Vazza prof. Francesco, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Parma;
Borella dott. Pietro, libero esercente specializzato in ostetricia;
Bianchi Violetta, ostetrica condotta di Felino.

Segretario:
Ciccio dott. Giacomo, 1° consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sue sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Parma, addì 4 febbraio 1956

Il prefetto: VARINO

(714)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 32250 in data 31 ottobre 1955, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1952;

Ritenuto che il medico assegnatario della condotta di Tavoleto, 7° classificato nella graduatoria generale, ha rinunciato alla condotta predetta;

Atteso che il concorrente 8° classificato è stato già dichiarato assegnatario della condotta medica di Frontino chiesta in ordine di preferenza prima di Tavoleto e non ha titolo all'assegnazione di quest'ultima;

Che il concorrente 9° classificato non ha chiesto la condotta in questione;

Che il concorrente 10° classificato ha rinunciato all'assegnazione con telegramma in data 13 febbraio 1956;

Ritenuto, pertanto, che la più volte citata condotta va assegnata all'11° classificato dott. Bortolan Bruno;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bortolan Bruno è dichiarato vincitore della condotta medica di Tavoleto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Tavoleto.

Pesaro, addì 14 febbraio 1956

Il prefetto: SANTORO

(755)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.